



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 18 del 26-04-19

-----  
**Oggetto: ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU.**  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

=====

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	P	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

=====

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

=====

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

MANDOLONI EMANUELE

TORCELLINI ALICE

SANTINI GIULIA

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha soppresso l'applicazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria rendendola definitiva dal 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 707 della legge 27/12/2013 n. 147, ha apportato modifiche all'applicazione dell'imposta municipale esonerando dal pagamento l'abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che lo stesso articolo ha escluso dall'applicazione dell'imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata dall'anno 2014;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione consiliare del 30.09.2014 n. 35;

**RICORDATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla dichiarazione del Dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, per le motivazioni espresse nello stesso atto;

**CONSIDERATO** che spetta quindi al Consiglio Comunale l'adozione, entro trenta giorni dall'esecutività della predetta delibera n. 7/2018 la rideterminazione, nelle misure massime consentite, delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. N. 267/2000;

**ACCLARATO** che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che le relative deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati prot. n. 0019617del 5 aprile 2019 pervenuta al n. 0001473 del protocollo dell'ente nella stessa data, con cui viene invitato l'ente alla deliberazione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di dissesto, pena la sospensione dei trasferimenti erariali;

**VISTO** l'art. 251 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

### **Attivazione delle entrate proprie.**

*Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

*La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

*Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

*Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

*Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto;*

*Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali;*

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere con la presente deliberazione, quale ulteriore manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, alla rideterminazione nella misura massima consentita dalla legge delle aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 2019 e seguenti;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in due rate con scadenze al 16 giugno 2019 e 16 dicembre 2019;

**VISTO**, l'art. 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con conseguente attribuzione dell'intero gettito ai Comuni, salvo l'intera attribuzione dell'imposta dovuta sui fabbricati produttivi iscritti al catasto appartenenti alla categoria " D "applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento e riservando al Comune di aumentare l'aliquota di base con attribuzione del relativo gettito, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale "D" che sconteranno l'aliquota dello 0,2%;

**VISTO** l'art. 10, comma 4, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha sostituito all'art. 13/bis del D.L. 201/2011, stabilendo che "le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e l'invio della deliberazione deve essere effettuato entro il 9 maggio dello stesso anno;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 2) salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 1, comma 14 lettera e), della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) modificando in parte l'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013 n. 147, ha stabilito che dall'anno 2016 le delibere per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dovranno essere pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art. 1, comma 13 della legge 28/12/2015 n. 208 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504:

- a) *ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;*
- b) *ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- c) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001 n. 448;*
- d) *a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.*

**VISTO** l'art. 1, comma 10 della legge 28/12/2015 n. 208 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2016 *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*

**VISTO** l'art.1, comma 16, della legge 28/12/2015 n. 208 che ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, disponendo che *"L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

**VISTO** l'art.1, comma 53, della legge 28/12/2015 n. 208, che 4) all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2011 ha inserito il comma 6-bis prevedendo che *"per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento".*

**VISTO** il parere del revisore dei conti;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come riportati nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

### **SI PROPONE**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2019**:
  - ✓ ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota del 6 per mille**;
  - ✓ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA e alla CASA CONIUGALE iscritte nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: **aliquota del 4 per mille**;
  - ✓ ALTRI IMMOBILI: **Aliquota del 10,6 per mille**;
  - ✓ AREE FABBRICABILI: **aliquota dell' 10,6 per mille**;
  - ✓ TERRENI AGRICOLI: **aliquota del 10,6 per mille**, esclusi i terreni agricoli di cui all'art.1, comma 16, della legge 28/12/2015 n. 208 che ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2011;
  - ✓ FABBRICATI PRODUTTIVI categoria catastale "D"- esclusi i fabbricati iscritti alla categoria D/10 – **aliquota del 10,6 per mille**;
3. Di dare atto che:
  - a) l'aliquota per le abitazioni principale non si applica agli immobili iscritti al catasto nelle categorie diverse dalla A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - b) a decorrere dal 2015 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 22/12/2011 n.214;
  - c) l'esenzione IMU sui terreni agricoli insistenti sul territorio comunale spetta soltanto alle condizioni di cui all'art.1, comma 16, della legge 28/12/2015 n. 208 che ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni nella legge n.214 del 2011;
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677 della legge n. 147 del 27/12/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Di dare atto che le aliquote **decorrono dal 1 gennaio 2019**;
6. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettagli riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale e successive modifiche ed integrazioni;
7. Di dare atto altresì che devono intendersi abrogate le disposizioni regolamentari in vigore, ossia del Regolamento IMU approvato con atto di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2014, eventualmente contrastanti con le disposizioni del presente atto;
8. Di inviare, la successiva deliberazione tariffaria approvata dal Consiglio Comunale, relativa all'Imposta Municipale, mediante pubblicazione sul sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, così come disposto dal D.L. n. 83/2013;
9. Di trasmettere altresì la presente deliberazione al Ministero dell'Interno per le finalità di cui all'art. 251, comma 6, del TUEL.
10. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

### **IL SINDACO-PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la proposta sopra riportata.**

Inoltre, stante l'urgenza

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

**COMUNE DI FRATTE ROSA**  
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione  
C.C. n. 18 del 26.04.2019

PROPOSTA N. 15 DEL 12.04.2019 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO:

**“ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE  
ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU.”**

**PARERI OBBLIGATORI**

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 12.04.2019

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 12.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---

N. 189 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 02-05-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Fratte Rosa, 02-05-19**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 02-05-19 al 17-05-2019
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 02-05-19 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 18-05-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---